

Edizione di lunedì 30 settembre 2013

ADEMPIMENTI

[Il socio evita la comunicazione dei beni se paga per l'utilizzo](#)

di Fabio Garrini

CRISI D'IMPRESA

[Legittima la scissione nel concordato preventivo](#)

di Fabio Landuzzi

PATRIMONIO E TRUST

[L'efficacia dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale in caso di fallimento del coniuge](#)

di Luigi Ferrajoli

ACCERTAMENTO

[Indagini finanziarie ed induttivo: valido l'accertamento con il riconoscimento dei costi](#)

di Maurizio Tozzi

BUSINESS ENGLISH

[Consolidated financial statements](#)

di Enrico Zappa, Justin Rainey

ADEMPIMENTI

Il socio evita la comunicazione dei beni se paga per l'utilizzo

di Fabio Garrini

Con i Provvedimenti [94904/2013](#) e [94902/2013](#) – entrambi pubblicati il 2 agosto 2013 – il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello attraverso il quale rendere le **comunicazioni relative ai beni utilizzati dai soci e dai familiari dell'imprenditore, nonché i finanziamenti e le capitalizzazioni** da parte dei soci nei confronti delle società.

Pur trattandosi di **due distinti provvedimenti**, in quanto sono destinati separatamente ai due adempimenti (da una parte i beni utilizzati, dall'altra finanziamenti/capitalizzazioni), occorre evidenziare che, per la scadenza del **12 dicembre**, entro la quale si dovrà procedere a comunicare utilizzi e concessioni avvenute nel corso del 2012 (la comunicazione per il 2011 oggi risulta non più dovuta), il **modello è il medesimo**.

Quest'oggi concentriamo la nostra attenzione sulla **comunicazione relativa ai beni** ed in particolare sul **presupposto** che comporta la necessità di rendere tale adempimento.

Come ben noto, il **D.L. 138/2011** aveva introdotto, oltre alla necessità di informare l'Amministrazione Finanziaria circa l'utilizzo di beni da parte dei soci o familiari, anche la necessità di rilevare un **reddito diverso** in capo all'utilizzatore, nonché l'indeducibilità in capo alla società / ditta concedente. Ponendo in secondo piano il tema della indeducibilità (visto che comunque spesso si tratta di beni, quali vetture e immobili, che già soffrono di specifiche regole di limitazione alla deduzione), va ricordato comunque che tale reddito diverso viene a generarsi quale **differenza tra valore di mercato dell'utilizzo del bene e corrispettivo che eventualmente il socio ha corrisposto per tale utilizzo**.

Si pensi al caso del socio che ha a disposizione l'immobile intestato alla società, per il quale viene individuato un congruo valore di mercato pari a 6.000 euro. Se il socio nulla paga per tale utilizzo (come spesso accade), occorrerà rilevare (o per meglio dire, già nella scorsa dichiarazione si sarebbe dovuto fare ciò) un reddito diverso di 6.000 euro nel quadro RL.

Ma se viene posto in essere un contratto di locazione che prevede **l'addebito al socio di canoni di locazione** per 6.000 euro annui, allora non sorge alcun reddito diverso e quindi nessuna conseguenza sulla dichiarazione dei redditi del socio.

Discorsi analoghi valgono nel caso di un'autovettura, ricordando comunque come il **valore normale** sia rappresentato dal valore convenzionale previsto dall'art. 51 Tuir e tenendo

comunque conto degli esoneri previsti per amministratori e, ad alcune condizioni, per dipendenti e professionisti soci. Su questo tema avremo però occasione di tornare ben presto.

Comunicazione solo con corrispettivo non congruo

Il dubbio che ci si poneva però era il seguente: avendo correttamente regolamentato l'utilizzo del bene da parte del socio (come ad esempio nel caso descritto, stipulando un congruo contratto di locazione per l'immobile), **si è comunque tenuti alla comunicazione?**

In base alle precedenti istruzioni contenute nel **provvedimento del 16 novembre 2011** occorreva concludere in senso affermativo, considerato che non era previsto alcun esonero, e si ricavava come l'obbligo di comunicazione fosse legato all'utilizzo del bene, non rilevando quindi se **vi fosse o meno reddito diverso** tassabile in capo all'utilizzatore.

Il provvedimento recentemente approvato risolve in modo **soddisfacente** la questione.

Nel paragrafo 2.1 si legge che **la comunicazione va resa** nel caso in cui soci e familiari “... *hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.*”

Questo significa che in tutti i casi in cui non vi sia un reddito diverso tassabile, perché ci si è premurati di individuare un congruo corrispettivo, non vi è neppure la necessità di comunicare alcunché all'Amministrazione Finanziaria: una **semplificazione**, va detto, non di poco conto.

A ben vedere, con tale nuova indicazione, la comunicazione è finalizzata non solo alla raccolta di informazioni sui soggetti a cui effettivamente riferire i beni intestati alle società e alla ditte, ma anche (e forse soprattutto) a **far emergere redditi** che in precedenza non venivano correttamente rilevati.

Probabilmente vale oggi la pena di ripensare a quelle **immobiliari** costituite al solo fine di **detenere un bene** utilizzato dai soci di questa (spesso la casa di abitazione o la casa delle vacanze): se il socio utilizza il bene gratuitamente (situazione, va detto, da sempre non proprio cristallina) vi sarebbe l'obbligo di comunicare tale utilizzo, il socio si troverebbe un reddito diverso da tassare in dichiarazione e la società, senza reddito e ricavi, sarebbe invischiata nel “pantano fiscale” delle **società di comodo**.

Al contrario, redigendo un **contratto di locazione** a valore di mercato il reddito tassabile si trasferirebbe dal socio (in relazione al quale non si formerebbe più il reddito diverso) alla società (che invece dovrebbe sottoporre a tassazione i canoni addebitati), probabilmente evitando lo “spauracchio” della gestione delle società non operative e di certo evitando la comunicazione per l'utilizzo dell'immobile.

Un cambio di rotta non facile da consolidare nelle usanze di alcuni clienti, me che a ben vedere pare un gettone da pagare per ottenere una molteplice serie di **benefici**.

CRISI D'IMPRESA

Legittima la scissione nel concordato preventivo

di Fabio Landuzzi

Con due Massime di recente pubblicazione il [Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Firenze Pistoia e Prato](#) ha affermato che **in funzione o in esecuzione di un concordato preventivo sono legittime operazioni di scissione e di fusione**.

Se la società ha depositato una domanda di concordato preventivo, non **necessitano di autorizzazione degli organi della procedura**:

- **l'approvazione ed il deposito del progetto** di scissione (o di fusione) da parte degli amministratori della società;
- **la deliberazione che approva il progetto** di scissione (o di fusione), **condizionando l'eseguibilità dell'atto** di scissione (o di fusione) **alla omologazione del concordato** nel cui piano l'operazione è prevista.

Per quanto concerne la stipulazione dell'atto di scissione (o di fusione) di società per le quali sia stato omologato un concordato preventivo, le Massime affermano che non è richiesta alcuna autorizzazione giudiziale o la partecipazione del commissario giudiziale; resta tuttavia **fermo il dovere di vigilanza del commissario giudiziale** sulla esecuzione del concordato, fra cui nello specifico la verifica della conformità del progetto di scissione al piano di concordato, come pure varranno le eventuali autorizzazioni che dovessero essere previste dal decreto di omologazione del concordato.

Per quanto attiene alla **tutela del ceto creditorio**, si afferma che essa è affidata, ricorrendone le condizioni, allo strumento della risoluzione del concordato **ex art. 186, Legge Fallimentare**, ed al **diritto di opposizione regolato dall'art. 2503, Cod. Civ.**

A questo proposito, assai rilevante appare l'orientamento espresso dai Notai toscani secondo cui, **quando la scissione è contemplata come una modalità attuativa della proposta di concordato approvata dai creditori ed omologata**, il riconoscimento di un diritto individuale di opposizione per ciascun creditore come previsto dall'art. 2503, Cod. Civ., sembrerebbe stridere con lo spirito della procedura stessa tanto che **ai creditori di cui all'art. 184, L.F. sarebbe sottratta l'azione individuale di opposizione prevista dalla norma civilistica**. Ad essi sarebbe riservato solo il rimedio dell'opposizione di cui all'art. 180, comma 2, L.F., in quanto questo avrebbe portata

assorbente di qualsivoglia altra tutela. Pertanto, solo ai creditori diversi da quelli di cui all'art. 184, L.F. resterebbe esperibile il rimedio dell'**opposizione alla scissione** ex art. 2503, Cod.Civ., sempre a condizione che il proprio credito sia sorto in data anteriore alla pubblicazione del progetto di scissione.

Come evidenziato nelle Massime notarili in commento, il rischio di opposizione individuale dei creditori potrebbe essere diminuito dalla decisione di **avviare la scissione prima della presentazione della domanda di concordato, condizionandone l'attuazione alla omologazione**, includendo il progetto di scissione nel piano oggetto di approvazione da parte dei creditori; in questo modo si avrebbe il tempo sufficiente per verificare eventuali opposizioni di creditori, tenuto conto che il fatto di sottoporre l'attuazione della scissione alla condizione dell'omologa del concordato della società scissa, non determinerebbe comunque la posticipazione dei termini di opposizione dei creditori. In questo modo, la stipula dell'atto di scissione potrebbe avvenire solamente a **concordato omologato**, riducendo per quanto possibile rischi ed incertezze.

La scissione può essere quindi prevista nel piano ex art. 161, comma 2, lett. e), L.F., ma la sua attuazione può essere rinviata ad un momento successivo alla omologazione.

Resta comunque **applicabile all'iter della scissione il sistema normativo ordinario**, anche per quanto attiene all'eventuale fruizione delle semplificazioni previste dall'ordinamento. E' peraltro opportuno che **nei documenti della scissione** sia fatto un **puntuale riferimento alla sua strumentalità rispetto al concordato**, e che nel progetto di scissione sia individuata con precisione la partizione fra società scissa e società beneficiarie degli elementi attivi e passivi, in modo coerente con quanto indicato nella proposta di concordato.

PATRIMONIO E TRUST

L'efficacia dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale in caso di fallimento del coniuge

di Luigi Ferrajoli

La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 19209 dell'08/08/2013, ha posto ulteriori paletti in materia di efficacia dell'atto costitutivo di **fondo patrimoniale** in caso di **fallimento** di uno dei coniugi costituenti.

La Cassazione ha precisato che, qualora non venga documentata la specifica ed univoca destinazione del bene confluito nel fondo patrimoniale all'adempimento di un **dovere morale** nei confronti della famiglia, l'atto di costituzione risulta **inefficace** a fronte della domanda di revoca ex art. 64 Legge Fallimentare.

Nella fattispecie in esame, un **Curatore** fallimentare aveva agito nei confronti dei due soci illimitatamente responsabili di una società chiedendo che fosse dichiarato inefficace ex art. 64 L.F. l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, nel quale era stata conferita l'unità immobiliare, di proprietà di uno dei soci, adibita a **residenza della famiglia**. Il ricorrente aveva inoltre chiesto la **revoca** ex art. 2901 del Codice Civile evidenziando la natura gratuita dell'atto ed il pregiudizio arrecato alla massa dei creditori.

Il Tribunale aveva accolto la domanda ex art. 64 L.F. e tale pronuncia era stata **confermata** in secondo grado dalla Corte d'Appello di Venezia.

I due soci hanno proposto ricorso per Cassazione, eccependo in primo luogo la violazione e falsa applicazione dell'art. 64 L.F. evidenziando che, poiché il diritto di abitazione costituisce **un'esigenza familiare** insopprimibile come confermato anche da quanto previsto dall'art. 47, comma 2, L.F., non poteva essere legittimamente liquidata l'abitazione familiare del fallito, quantomeno sino a che non era stata liquidata anche l'attività relativa all'impresa decotta.

Secondo i ricorrenti, quando il **fondo patrimoniale** è destinato a garantire l'abitazione del fallito, conserva la propria efficacia anche a fronte di una domanda di **revoca**, salvo che il Curatore non documenti che l'attivo ricavabile dalla dismissione e liquidazione dell'attività di impresa non sia sufficiente a coprire le passività.

Inoltre i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 64 L.F., rilevando che garantire l'abitazione familiare rientra nei **doveri morali** del coniuge, tanto più che nel caso di

specie la liberalità risultava proporzionata rispetto al patrimonio del debitore.

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, ricordando che l'**art. 47 L.F.** dispone al comma 2 che: *“La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività”*.

Secondo la Suprema Corte, la norma in esame si pone su un piano concettualmente **diverso** dall'**art. 64 L.F.** e dalla domanda del creditore volta a far valere l'inefficacia dell'atto a titolo gratuito: tra le due norme non vi è alcun **conflitto** od interferenza e pertanto non sussisteva il vizio denunciato dai ricorrenti.

La Cassazione ha respinto anche il secondo motivo di ricorso, richiamando il contenuto delle sentenze **n. 18065 dell'08/09/2004** e **n. 2327 del 02/02/2006**, secondo le quali il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è un **atto a titolo gratuito**; a tale circostanza non possono essere opposti i doveri di solidarietà familiare che nascono dal matrimonio, dato che l'obbligo dei coniugi di **contribuire** ai bisogni della famiglia non comporta certo l'obbligo di costituire i propri beni in fondo patrimoniale.

Secondo i Giudici di legittimità, tale istituto di **protezione del patrimonio** ha infatti natura e scopi diversi ed ulteriori, consistenti non nel soddisfare i bisogni della famiglia, ma nel **vincolare** alcuni beni al soddisfacimento, anche solo eventuale, di tali bisogni, sottraendoli alla garanzia generica di tutti i creditori.

Da tale considerazione, secondo la Suprema Corte, consegue che, in caso di fallimento di uno dei coniugi, il negozio costitutivo di fondo patrimoniale è suscettibile di **revocatoria fallimentare** a norma dell'**art. 64 L.F.**, dovendosi escludere che tale costituzione possa considerarsi di per sé come atto compiuto in adempimento di un **dovere morale** nei confronti dei componenti della famiglia.

Affinché ricada in una delle **esenzioni** previste dalla seconda parte del predetto art. 64 L.F., occorre infatti dimostrare l'esistenza in concreto di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del *solvens* di adempiere **unicamente** quel dovere mediante l'atto in questione; in difetto di tale ulteriore requisito, l'atto costitutivo del fondo patrimoniale è da considerarsi revocabile.

ACCERTAMENTO

Indagini finanziarie ed induttivo: valido l'accertamento con il riconoscimento dei costi

di Maurizio Tozzi

Il delicato tema delle **indagini finanziarie** e della loro traduzione in un avviso di accertamento è stato affrontato da una **interessante sentenza** della [Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso \(n. 751/1/13 del 16 maggio 2013\)](#).

I Giudici hanno riconosciuto la validità dell'operato dell'Ufficio, che, attesa l'impossibilità di procedere ad un riscontro documentale, ha fatto ricorso alle risultanze delle **movimentazioni dei conti correnti**, procedendo all'emissione di un avviso di accertamento in cui al contribuente viene riconosciuta anche una percentuale di c.d. **costi occulti**.

Il contenzioso *de quo* nasce dalla **omessa presentazione della dichiarazione dei redditi**, circostanza ad affermazione di parte dovuta ad un **evento fortuito** quale l'allagamento dei locali aziendali che aveva comportato lo smarrimento della documentazione contabile. Un simile evento, però, non impedisce all'amministrazione finanziaria di procedere a **controlli di tipo "induttivo"**, come espressamente previsto dall'**art.39, secondo comma, del D.P.R. 600/1973**, posto che altrimenti lo smarrimento della contabilità, anche magari "indotta", potrebbe rappresentare un facile *escamotage* per sottrarsi alle attenzioni del fisco quando le vicende aziendali non sono propriamente regolari.

I giudici interpellati non hanno sindacato la veridicità del caso fortuito rappresentato dal ricorrente, ma non hanno potuto fare a meno di rilevare che comunque l'Agenzia delle entrate era legittimata al ricorso all'**accertamento induttivo puro**. Detto accertamento, peraltro, è stato operato sulla base delle **risultanze dei conti correnti** del contribuente, rispetto ai quali erano state richieste spiegazioni circa le operazioni ritenute sospette, sia in ordine ai **versamenti**, pari a 492.238,00 euro, che ai **prelevamenti** di 441.279,00.

A fronte di ciò il contribuente non solo non ha dato esito all'invito dell'Ufficio **in fase preaccertativa**, ma anche in sede **contenziosa** non è riuscito ad effettuare un **adeguato riscontro documentale**, con ciò consolidandosi la presunzione normativa di cui all'art. 32 del D.P.R. 600/1973, ossia che le predette movimentazioni possono validamente rappresentare **ricavi**.

Dovendo tener conto che in adesione ai principi costituzionali, come rappresentati dalla

sentenza della [**Corte Costituzionale 8.6.2005, n. 225**](#) (secondo cui, per rendere equa ex art. 53 della Costituzione la pretesa fiscale anche nella ricostruzione induttiva, occorre sempre tener conto della incidenza percentuale dei costi), l'Ufficio precedente ha appunto riconosciuto la **percentuale di costi dell'86,5%** rispetto al totale dei movimenti finanziari non giustificati. In sostanza sono state seguite le indicazioni della [**circolare n. 32/E del 2006**](#) e, nell'ambito della ricostruzione induttiva, l'Agenzia ha applicato la **percentuale di redditività media** dichiarata dal contribuente nelle annualità contigue a quelle accertate.

Nel caso esaminato non può che riscontrarsi come vi sia stata la **totale applicazione** delle cautele minime rispetto ad un accertamento fiscale dalle elevate potenzialità quale quello finanziario. Non sempre così avviene, come risulta dalle diverse casistiche segnalate anche dai colleghi. Nel caso di specie, laddove si fosse proceduto senza tenere in considerazione i c.d. **costi occulti**, sulla base della normativa attualmente vigente e optando per un accertamento analitico o analitico induttivo, i risultati reddituali sarebbero stati oltremodo **elevati**: a fronte di un maggior reddito determinato nella misura di 126.025,00 euro (13,5% dei movimenti sospetti pari a 933.517,00 euro), l'Ufficio **avrebbe potuto limitarsi al recupero dei soli versamenti**, non riconoscendo costi (nell'accertamento analitico i costi possono essere riconosciuti se ricorrono gli estremi dell'articolo 109, comma 4, del Tuir), determinando così a titolo di reddito un pari importo di **492.238,00 euro**. Per non parlare delle casistiche "assurde" in cui addirittura si procede al recupero reddituale dell'**intero importo dei movimenti non giustificati**: è rispetto a simili evenienze che l'accertamento acritico fondato sulle indagini finanziarie conduce a risultanze contrarie ai principi costituzionali, ravvisandosi l'urgenza di un intervento del legislatore soprattutto per disciplinare l'onere probatorio in riferimento ai prelevamenti e stabilire la necessità di riconoscere comunque i costi occulti anche negli accertamenti diversi da quello induttivo.

Va segnalato, infine, che la sentenza in argomento è adeguatamente **motivata**. Non soltanto si illustra la correttezza del ricorso all'accertamento induttivo e del metodo applicato dagli accertatori, ma si rimarca come in sede contenziosa comunque il contribuente ha la piena facoltà, per quanto concerne le indagini finanziarie, di dare contezza dei movimenti in discussione, ricorrendo a **dichiarazioni di terzi** per quanto concerne i **versamenti** ed indicando i **beneficiari dei prelevamenti**. Non avendo il soggetto accertato effettuato ciò, non vi era altra possibilità per i giudici se non quella di considerare **infondato il ricorso**. Riscontrando infine che non si può semplicemente procedere, sui conti personali, ad effettuare una differenza tra **movimenti in entrata e in uscita**: quelli in uscita, infatti, non rappresentano necessariamente costi dell'attività, potendo essere infatti destinati ad utilizzi privati. Al contribuente spetta l'onere di dimostrare che i prelevamenti non devono affatto considerati nel computo: se ciò non accade l'operato dell'Ufficio non può essere biasimato.

BUSINESS ENGLISH

Consolidated financial statements

di Enrico Zappa, Justin Rainey

These **consolidated financial statements** [1] have been prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards for Small and Medium-sized Entities issued by the International Accounting Standards Board. The consolidated financial statements have been prepared on the historical cost basis except for the modification to a **fair value basis** [2] for certain assets and financial instruments

The results of subsidiaries acquired or disposed of during the year are included in total **comprehensive income** [3] from the effective date of acquisition and up to the effective date of disposal, as appropriate using accounting policies consistent with those of the parent.

All intra-group transactions, balances, income and expenses are eliminated in full on consolidation.

Non-controlling interests in **subsidiaries** [5] are identified separately from the Group's **equity** [6] therein. The interests of non-controlling shareholders are measured at the non-controlling interests' proportionate share of the fair value of the **acquiree's** [7] identifiable net assets. Subsequent to acquisition, the **carrying amount** [8] of non-controlling interests is the amount of those interests at initial **recognition** [9] plus the non-controlling interests' share of subsequent changes in equity.

Adapted from Deloitte International Financial Reporting Standards for Small and Medium-sized Entities (SMEs) Illustrative Financial Statements 2010 – available at www.deloitte.com (last visited 24.9.13)

[1] Bilanci consolidati

[2] Fair value: *il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una transazione tra terzi indipendenti*

[3] IAS 1: *Totale conto economico complessivo è la variazione di patrimonio netto durante un esercizio derivante da operazioni e da altri fatti, oltre alle variazioni derivanti dalle operazioni con soci che agiscono nella loro qualità di soci.*

[4] IAS 1: *Totale conto economico complessivo è la variazione di patrimonio netto durante un esercizio derivante da operazioni e da altri fatti, oltre alle variazioni derivanti dalle operazioni con soci che agiscono nella loro qualità di soci.*

[5] Gli interessi di minoranza (IFRS 3)

[6] Patrimonio Netto

[7] Acquisita/o

[8] Valore contabile

[9] Rilevazione iniziale

COMPREHENSION QUESTIONS

1. When is historical cost modified to a fair value basis?
2. Complete this sentence with ONE word: A subsidiary is an entity _____ by the parent.
3. What is the definition of 'control'?:
4. What is the purpose of 'control'?
5. How are the interests of non-controlling shareholders measured?
6. Complete these pairs of opposites:
a) Parent/ _____; b) acquirer/ _____ c) acquisition/ _____

ANSWERS

1. For the accounting of certain assets and financial instruments
 2. controlled
 3. The power to govern the financial and operating policies of an entity
 4. To obtain benefits from its (the subsidiary's) activities.
 5. In proportion to the fair value of the acquiree's identifiable net assets.
 6. a) subsidiary b) acquiree c) disposal
-